

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

### **Notifica in caso di assenza del destinatario, art. 8 l. 890/1982, validità, indicazione del soggetto che ha effettivamente ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito**

*Quali che siano le indicazioni relative ai soggetti cui l'atto è stato indirizzato, risultanti dagli atti dell'avvocato notificante o dell'agente postale che ha inviato la comunicazione dell'avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, è l'indicazione del soggetto che poi ha effettivamente ricevuto detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall'avviso di ricevimento della comunicazione stessa; conseguentemente, l'eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l'invio di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica (anche ammesso che si tratti di falsità dell'attestazione, e non di mero errore successivo nell'esecuzione della consegna da parte dell'agente postale competente), non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l'atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando.*

### **Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 10.4.2018, n. 8763**

*...omissis...*

Rilevato che:

la Corte d'appello di Milano, accogliendo il gravame proposto da sssss ha dichiarato la nullità della notifica dell'atto di citazione di primo grado, proposto contro l'appellante dal sss relazione a rapporti di finanziamento e gestione patrimoniale, ed ha rimesso le parti davanti al primo giudice;

dall'avviso di ricevimento della raccomandata recante la comunicazione del deposito del plico per assenza del destinatario, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., risultava infatti che la comunicazione era stata indirizzata a ssssa., che l'aveva poi ritirata: essa era, però, soggetto giuridico diverso dalla convenuta sss la quale perciò non aveva ricevuto rituale notifica della citazione ed era rimasta contumace;

il sig. *omissis* ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo;

l'intimata *omissis* s.p.a. si è difesa con controricorso;

il Collegio ha disposto che la motivazione della presente ordinanza sia redatta in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti dal punto di vista della funzione nomofilattica di questa Corte.

Considerato che:

va preliminarmente dato atto che la Cancelleria, avuta notizia del decesso dell'avvocato del ricorrente, ha notificato l'avviso di fissazione dell'adunanza alla parte personalmente nel suo domicilio, quale risultante dagli atti (via *omissis*), e che la notifica è stata ritualmente eseguita con la procedura di cui all'art. 140 c.p.c., senza che però il destinatario abbia ritirato alcun plico a lui destinato;

con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 2700 cod. civ., in relazione all'art. 149 c.p.c., e della L. 21 gennaio 1994, n. 53, si precisa che in realtà la notificazione non era stata eseguita a mezzo di ufficiale giudiziario, bensì dallo stesso avvocato dell'attore, ai sensi della legge citata, e si reitera l'eccezione di inammissibilità della questione di nullità della notifica, sollevata dall'appellante, in quanto sarebbe stato necessario proporre querela di falso avverso gli atti dell'agente postale: l'avviso di ricevimento della comunicazione del deposito presso l'ufficio postale (ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8), infatti, indicando Intesa Sanpaolo s.p.a. quale destinataria e consegnataria, contrastava con quanto affermato dall'agente postale nell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente il plico oggetto di notifica, secondo cui la comunicazione era stata inviata a Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a., nonchè con quanto attestato da un altro pubblico ufficiale, ossia dall'avvocato notificante ai sensi della L. n. 53 del 1994, il quale aveva attestato di eseguire la notifica alla medesima società;

la censura è infondata;

quali che siano, infatti, le indicazioni relative ai soggetti cui l'atto è stato indirizzato, risultanti dagli atti dell'avvocato notificante o dell'agente postale che ha inviato la comunicazione dell'avvenuto deposito, ciò che è decisivo, ai fini della validità della notifica in caso di assenza del destinatario, come disciplinata dalla L. n. 890 del 1982, art. 8, è l'indicazione del soggetto che poi ha effettivamente ricevuto detta comunicazione, soggetto risultante esclusivamente dall'avviso di ricevimento della comunicazione stessa;

conseguentemente, l'eventuale falsità di atti precedenti che attestino semplicemente l'invio di un atto del procedimento notificatorio al destinatario della notifica (anche ammesso che si tratti di falsità dell'attestazione, e non di mero errore successivo nell'esecuzione della consegna da parte dell'agente postale competente), non è rilevante ai fini del giudizio di validità della notifica stessa, ove risulti, dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, che comunque l'atto è stato ricevuto da persona diversa dal notificando;

nella specie, dall'avviso di ricevimento risulta appunto che l'atto è stato ricevuto da *omissis* s.p.a., società diversa da quella cui la notifica andava eseguita;

la querela di falso dei precedenti atti del procedimento notificatorio, ipotizzata dal ricorrente, sarebbe stata, quindi, irrilevante; al rigetto del ricorso segue la condanna del soccombente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 %, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Motivazione semplificata.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

www.LaNuovaProceduraCivile.com